

LE POTENZIALI SFIDE
ALL'IMMUNITÀ DEL ROMANO PONTEFICE:
UNA RIFLESSIONE A PARTIRE DAI DELITTI
DI ABUSO SESSUALE
DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

LUCA MARABESE

RIASSUNTO · Il presente articolo intende indagare gli snodi cruciali della tesi di C. T. Washington¹ sulle potenziali sfide del diritto internazionale all'immunità del Romano Pontefice. La comparazione tra lo *ius Ecclesiae*, evolutosi al punto tale da accordare al Vescovo di Roma un'immunità assoluta nell'esercizio del suo ufficio primaziale, e il diritto internazionale, che, mentre riconosce al Papa l'immunità di un Capo di Stato, interpreta i presupposti di tale dottrina in modo sempre più restrittivo, reclama l'attenzione della scienza canonica, soprattutto se si considera la costante tendenza della prassi a ritenere il Romano Pontefice responsabile per i crimini commessi da membri del clero cattolico.

PAROLE CHIAVE: potestà di governo, giurisdizione universale, giurisdizione extra-territoriale, *respondeat superior*, abuso sessuale di minori.

ABSTRACT · *The potential challenges to the immunity of the Roman Pontiff: a reflection from the sex abuse of minors committed by the Clerics* · This article aims to investigate the crucial points of C. T. Washington's thesis on the potential challenges of international law to the immunity of the Roman Pontiff. The comparison between canon law, evolved to the point of granting the Bishop of Rome absolute immunity in the exercise of his primatial office, and international law, which acknowledges the Pope's immunity as a Head of State though interpreting the same doctrine in an ever more restrictive way, calls for the attention of canonical science, especially if we consider the constant trend of the courts to deem the Roman Pontiff accountable for the crimes committed by members of the clergy.

KEYWORDS: power of governance, universal jurisdiction, extraterritorial jurisdiction, *respondeat superior*, sexual abuse of minors.

donlucamarabese@gmail.com, Segretario della Nunziatura Apostolica in Côte d'Ivoire.

¹ Cfr. C. T. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff in International Law: a Potential Challenge for Canon Law*, Dissertatio ad lauream in Facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe, Romae, 2017.

SOMMARIO: 1. La problematica comprensione della “governance” ecclesiale nella prassi onusiana. – 2. Santa Sede, Chiesa cattolica e Stato Vaticano: un contrappunto tra sovranità spirituale e sovranità territoriale. – 3. Due “quaestiones disputatae”. – 3.1. il principio della giurisdizione universale. – 3.2. l’applicazione extra-territoriale dei trattati sui diritti umani. – 4. La teoria del “respondeat superior” nella prassi americana. – 5. Conclusione.

1. LA PROBLEMATICHE COMPRESIONE
DELLA “GOVERNANCE” ECCLESIALE NELLA PRASSI ONUSIANA

LA necessità di una risposta adeguata agli scandali di abuso sessuale nella Chiesa segnala come, a una reazione di natura squisitamente pastorale e spirituale – avviata da Giovanni Paolo II e proseguita con audacia da Benedetto XVI e Francesco – se ne sia affiancata una di natura più giuridica che, a partire dal 2001, con la promulgazione del Motu proprio “*Sacramentorum sanctitatis tutela*”, «rappresenta la riforma di diritto penale canonico forse maggiormente significativa dopo la codificazione del 1983». ² Tra gli atti pontifici più recenti di tale complessa riforma si rileva l’istituzione, in seno alla Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), di un Collegio per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i giudizi in materia di *delicta graviora*. ³ Nondimeno, un nuovo impulso alla riflessione sulla responsabilità giuridica (*accountability*) dell’autorità ecclesiastica è stato sollecitato dalla formulazione del Motu proprio “*Come una madre amorevole*”. ⁴

A questo costante sforzo di revisione e innovazione normativa *ad intra* – incalzato dal crescente disagio per la pubblicazione di casi gravissimi – corrisponde l’impegno per una progressiva conformazione del diritto interno della Santa Sede (canonico e vaticano) alle norme eteroprodotte in sede di accordi internazionali. ⁵ In tal senso, la *Legge VIII* recante norme comple-

² Per un *excursus* sistematico della normativa canonica in merito al crimine di abuso di minori si rinvia a D. MILANI, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 32 (2013), p. 3. Vedasi al riguardo D. CITO, *Le nuove norme sui delicta graviora*, «Ave Maria International Law Review», 1 (2011), pp. 117-140; W. LEVADA, *Per una risposta articolata alla sfida dell’abuso sessuale sui minori*, in *Verso la Guarigione e il Rinnovamento*. Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali su minori, a cura di C. J. Scicluna, H. Zollner, D. J. Ayotte, Bologna, EDB, 2012, pp. 29-41. La raccolta ordinata dei principali pronunciamenti pontifici è facilmente reperibile nel sito www.vatican.va.

³ Cfr. FRANCESCO, Rescriptum Ex Audientia SS.mi, *De Collegio intra Congregationem pro Doctrina Fidei constituendo ad appellationes clericorum circa graviora delicta considerandas*, 3 novembre 2014, «AAS», 106 (2014), pp. 885-886.

⁴ Cfr. FRANCESCO, Litterae Apostolicae Motu proprio datae, *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, «AAS», 108 (2016), pp. 715-717.

⁵ Cfr. G. P. MILANO, *Relazione del Promotore di Giustizia in occasione dell’inaugurazione*

mentari in materia penale, dell'11 luglio 2013, così come la *Legge CCXCVII* sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019,⁶ dimostrano la recezione integrale di alcuni delitti contro la persona, per i quali «il tribunale vaticano, da organo di giustizia statale, viene ad assumere funzione di autorità giurisdizionale ultrastatale, con competenze anche nei confronti di enti che operano nell'ordinamento canonico».⁷

Ciò nonostante, la prassi multilaterale delle Nazioni Unite, alla quale la Santa Sede è periodicamente chiamata a rendere conto di sé e delle sue norme anche nell'ambito della protezione dei minori, ha finora dimostrato un approccio alquanto miope nei riguardi dello *ius Ecclesiae*, incapace anzitutto di coglierne a fondo i profili di «*juridical system, however not equivalent to that of States*».⁸ Tale rilievo si riferisce, in particolare, all'interpretazione fuorviante del concetto di “*religious obedience*”, indebitamente fornita dal *Comitato per i diritti del fanciullo* (CRC) nel problematico paragrafo 8 delle sue Osservazioni conclusive al secondo rapporto periodico della Santa Sede.⁹

Il riferimento ai cann. 331 CIC e 590 CCEO dimostra, infatti, quanto la nozione di “obbedienza” sia stata asservita all'istituzione di una nuova forma di “*governance*” ecclesiale, «*where the Holy See is required to control the daily activities of clerics, religious and laypersons, living in the territories of sovereign States*».¹⁰ In ultima analisi, si tratta di un travisamento dei rapporti gerarchici in *Ecclesia* sul quale, come vedremo appresso, influisce l'evoluzione semantica del termine “giurisdizione”.

dell'Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 3 febbraio 2018, in SECRETARIA STATUS, *Bollettino per le Rappresentanze Pontificie*, anno XIX, n. 3, 4-02-2018, pp. 7-33.

⁶ FRANCESCO, Legge n. CCXCVII, Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, «L'Osservatore Romano», 30 marzo 2019, p. 7.

⁷ G. P. MILANO, *Relazione del Promotore di Giustizia...*, cit., p. 11. Cfr. FRANCESCO, Litterae Apostolicae Motu proprio datae, *Ai nostri tempi*, 11 luglio 2013, «AAS» 105 (2013), pp. 651-653; FRANCESCO, Litterae Apostolicae Motu proprio datae, *La tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, «L'Osservatore Romano», 30 marzo 2019, p. 6.

⁸ HOLY SEE, *Comments of the Holy See on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, in http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/INT_CRC_COB_VAT_18491_E.pdf (ultimo accesso il 15-03-2015), para. 9. Tale approccio s'innesta nel ben più ampio e pervasivo sforzo di blindare i diritti umani alla stregua di un intangibile *corpus* giuridico dotato di alcune “funzioni costituzionali” che lo rendono sempre più direttamente applicabile negli ordinamenti statuali almeno su un duplice fronte: 1) il controllo superiore dell'esercizio del potere pubblico da parte degli organi di trattato, 2) l'orientamento sovente ideologico di tale *governance*. Su tale generalizzata tendenza cfr. L. MARABESE, *Recenti sviluppi nella relazione tra la Santa Sede e i “treaty bodies” dell'ONU*, «Ius Ecclesiae», 28 (2016), pp. 555-578; L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, pp. 110-111.

⁹ Cfr. UNITED NATIONS. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, *Concluding Observations on the Second Periodic Report of the Holy See*, 25 February 2014, CRC/C/VAT/CO/2, para. 8.

¹⁰ Ivi, para. 7. Per un *excursus* sulla corretta comprensione della *potestas regiminis in Ecclesia* vedasi C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., pp. 291-312.

Grazie alla lobby di organizzazioni non governative, come, ad esempio, la “Survivors Network of those Abused by Priests” (SNAP), i membri del CRC hanno ignorato che, tra i soggetti configuranti l’autorità nel diritto canonico, i Vescovi e, il primo tra essi, il Romano Pontefice, godono di una potestà piena, inerente il loro ufficio. Ed è proprio per rispettare tale divino principio che non sussiste alcun legame di subordinazione – come invece accade nella piramide dell’organizzazione aziendale (*corporation*)¹¹ – bensì di “comunione gerarchica”,¹² laddove la norma dell’agire episcopale *cum Petro* e *sub Petro* «non è una limitazione della libertà»,¹³ quanto, piuttosto, il presupposto per l’esercizio di una “potestà concorrente”.¹⁴

In altri termini, se esiste un vincolo tra i due soggetti – evidente, ad esempio, nella libera nomina dei Vescovi da parte del Papa¹⁵ o nel conseguente dovere del giuramento di fedeltà nell’assunzione del loro ufficio¹⁶ – non è tuttavia corretto pensarlo in termini di soggezione passiva, giacché i Vescovi conservano una piena capacità volitiva.¹⁷ Il legame che unisce un Vescovo

¹¹ «The entire “State” apparatus of the Church’s long and winding canonical and institutional response to cases of child rape amounts in the end to a personnel policy of a large corporation» SNAP, *Shadow Report, Prepared for 52nd Session of the UN Committee against Torture in Connection with its Review of the Holy See: Submitted by the Center for Constitutional Rights on behalf of the Survivors Network of those Abused by Priests*, April 2014, p. 36. Tale erronea caratterizzazione si evince dall’analisi del domenicano statunitense Thomas Patrick Doyle, acclusa al rapporto ombra di SNAP (Cfr. *Expert Declaration of Fr. Thomas Doyle, J.C.D., C.A.D.C., Annex C in SNAP, Shadow Report...*, cit.).

¹² «That the Church is a “communion” of mutual relationships means that interaction between the particular and the universal Church must “respect the principles of collegiality and primacy and the duties and rights in canon law of all members of Christ’s faithful”» HOLY SEE, *Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, cit., para. 9b. Cfr. CIC, can. 375 § 2; CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio Dogmatica Lumen Gentium*, n. 22, 21 novembris 1964, «AAS», 57 (1965), pp. 25-27; *Nota explicativa praevia*, «Enchiridion Vaticanum», vol. I, pp. 448-456. Per un chiarimento sul significato dell’«unione collegiale tra i Vescovi» vedasi GIOVANNI PAOLO II, *Litterae Apostolicae Motu proprio datae, Apostolos suos*, nn. 8-13, 21 maii 1998, «AAS», 90 (1998), pp. 641-658.

¹³ FRANCESCO, *Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50_anniversario-sinodo.html#_ftnref18 (ultimo accesso il 27-03-2017). Sulla natura teologica e giuridica della relazione tra il Romano Pontefice e i Vescovi diocesani cfr. C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., pp. 312-348. Circa la relazione giuridica tra i soggetti della suprema autorità nella Chiesa e gli Istituti di Vita Consacrata cfr. *ivi*, pp. 348-373.

¹⁴ Cfr. L. CAVEADA, *Questioni aperte...*, cit., pp. 137.

¹⁵ Cfr. CIC, can. 377 § 1.

¹⁶ Cfr. CIC, can. 833.

¹⁷ «La Santa Sede, infatti, ha sempre considerato norma valida di governo nella Chiesa, quella che il Nostro Predecessore, san Gregorio Magno, enunciò con le seguenti parole: *Se non è rispettata la giurisdizione di ciascun Vescovo, viene creata confusione proprio da Noi, che dobbiamo custodire l’ordine nella Chiesa* (San Gregorio Magno, *Registrum Epistolarum*, II, 285)» PAOLO VI, *Lett. ap. Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, «AAS», 61 (1969), p. 476. Vedasi inoltre R.

diocesano al Romano Pontefice è finalizzato al dovere di garantire l'unità della Chiesa,¹⁸ tramite il triplice vincolo della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.¹⁹

Un'espressione evidente di tale nesso sono le visite «*ad limina Apostolorum*», durante le quali i Vescovi si presentano al Romano Pontefice e ai Dicasteri della Curia Romana per relazionare circa la vita delle Diocesi e ne ricevono, nel discorso conclusivo, osservazioni, raccomandazioni o esortazioni. Non trovano invece spazio provvedimenti dispositivi o impositivi che urgano il Presule all'osservanza stretta di un ordine gerarchico imposto da un Superiore.²⁰

Un'ulteriore manifestazione proviene dal tono della Lettera circolare della CDF, con la quale si *offre* alle Conferenze Episcopali di tutto il mondo l'ausilio necessario per l'adozione di linee guida intese a dirimere i casi di abuso sessuale nei confronti di minori. Queste ultime – annota la missiva – “*dovrebbero fornire*” ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori gli “*orientamenti*” opportuni qualora «fossero informati di presunti crimini compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione».²¹

Ebbene, la formulazione propositiva e condizionale (non imperativa) del testo è motivata dall'inciso finale, secondo cui «la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano».²² Su quest'ultimo incombe, pertanto, il “grave dovere” di intervenire con una risposta che tenga conto sia delle norme canoniche sia delle leggi civili vigenti nello Stato di cui si tratta.²³ Ciò non toglie la facoltà, propria di ogni Conferenza Episcopale, di adottare una le-

J. ARAUJO, *Foreign Sovereign Immunity and the Holy See*, «Ave Maria International Law Journal», (2011), p. 83.

¹⁸ Cfr. CIC, can. 392 § 1; LG 20, 26; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI (d'ora in poi “CDF”), Lett. *Communio Notio*, n. 12, 28 maggio 1992, «AAS», 85 (1993), pp. 845-846.

¹⁹ Cfr. CIC, can. 205; HOLY SEE, *Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, cit., para. 9c.

²⁰ «*In short, it is the bishop – not the pope and not the Holy See – who heads the Church in a particular diocese. In this context, each bishop does not follow detailed instructions from the pope or any Roman official in executing his ecclesial and other responsibilities*» R. J. ARAUJO, *Foreign Sovereign Immunity...*, cit., p. 83.

²¹ CDF, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, «AAS», 103 (2011), pp. 406-412.

²² Ivi, Conclusione.

²³ In tal direzione vanno le recenti Linee Guida adottate ad experimentum dal Romano Pontefice per il Vicariato della Città del Vaticano, proponendosi come una best practice della Santa Sede, nella misura in cui «contengono indicazioni esemplari che tengono conto dei più avanzati parametri internazionali» (A. TORNIELLI, *Norme all'avanguardia per la protezione dei minori*, «L'Osservatore Romano», 30 marzo 2019, p. 1). Per il testo in parola cfr. FRANCESCO, *Vicariato della Città del Vaticano, Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, «L'Osservatore Romano», 30 marzo 2019, pp. 6-7.

gislazione complementare giuridicamente vincolante ogni suo membro,²⁴ offrendo così alla Chiesa cattolica «un'ulteriore guida per intervenire in un gran numero di casi storici tornati alla ribalta».²⁵

Ad ogni modo, qualsiasi azione intrapresa dal singolo Vescovo diocesano in una materia tanto delicata non potrà mai soddisfare in modo sostanziale alle esigenze di giustizia, efficacia ed esemplarità senza muovere da un sistema di politiche (*policies*) e procedure giuridiche predisposto, in concertazione, da tutti i membri della Conferenza Episcopale. «Nessun vescovo o superiore religioso può considerarsi esentato dal fornire tale collaborazione».²⁶ È proprio nella prospettiva della “sinodalità”, quale principio cardine della riforma in atto,²⁷ che Papa Francesco ha indetto il recente incontro di febbraio sulla protezione dei minori nella Chiesa – strutturato, peraltro, attorno ai tre cardini della responsibility, dell’accountability e della transparency – affinché un tale impegno sia assunto in modo inequivoco ed effettivo, a partire dai titolari degli uffici capitali.²⁸

Una terza esemplificazione del vincolo di *communio hierarchica* è offerta dalla missiva del Vescovo di Roma ai Vescovi di tutto il mondo, nella quale il Santo Padre deplora un «peccato che ci fa vergognare [...] il peccato di omissione di assistenza, il peccato di nascondere e negare, il peccato di abuso di potere».²⁹ Di qui, il richiamo all’unità d’intenti e d’azione: «voglio che

²⁴ Precursori in tal senso furono i Presuli statunitensi. Cfr. *Essential Norms for Diocesan/Episcopal Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons*, in UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Promise to Protect, Pledge to Heal*, Washington DC, 2006, pp. 21-31.

²⁵ W. LEVADA, *Per una risposta articolata...*, cit., p. 31. Il Prefetto della CDF precisava che la Lettera Circolare «non comporta un trasferimento di autorità o di responsabilità dai vescovi diocesani e dai religiosi superiori alle Conferenze» (corsivo nostro). Si rinvia al contributo di F. LOMBARDI, *Protezione dei minori: dalla consapevolezza all’impegno*, «La Civiltà Cattolica» I (2019), pp. 161-175. Ad oggi (5 aprile 2019), solo 39 Conferenze Episcopali su 113 (cfr. Annuario Pontificio 2019, Città del Vaticano, LEV, 2019, pp. 1062-1080) si sono dotate o sono in fase di adozione di Linee Guida/Protocolli/Codici di condotta. Da notare il grande sforzo che dovrà intraprendere la Chiesa in Africa, dove rilevano finora gli orientamenti degli Episcopati del Kenya, del Sudafrica e della Repubblica Centrafricana, e in Asia, dove si registrano unicamente gli Episcopati del Kerala (in India), della Korea e dello Sri Lanka (cfr. <https://www.pbc2019.org/it/protezione-dei-minori/attivita-in-tutto-il-mondo>). La Pontificia Commissione per la tutela dei minori ha offerto un modello di Linee Guida per assistere gli Episcopati e le Congregazioni Religiose nello sviluppo e nell’implementazione di politiche e procedure per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili dall’abuso sessuale. Il testo è reperibile in http://www.tutelaminorum.va/content/dam/tuteladeiminori/PCPM-EN_images/PCPM%20resources/PCPM-2016.09-GuidelinesTemplate_ITA.pdf.

²⁶ W. LEVADA, *Per una risposta articolata...*, cit., p. 31.

²⁷ Cfr. F. LOMBARDI, *Verso l’Incontro dei vescovi sulla protezione dei minori*, «La Civiltà Cattolica» IV (2018), p. 533.

²⁸ Tutti gli interventi dell’incontro sono reperibili sul sito www.pbc2019.org.

²⁹ *Lettera del Santo Padre Francesco ai Vescovi nella Festa dei Santi Innocenti*, 2 gennaio 2017, «L’Osservatore Romano», 2-3 gennaio 2017, p. 8.

rinnoviamo tutto il nostro impegno affinché queste atrocità non accadano più tra di noi. Troviamo il coraggio necessario per promuovere tutti i mezzi necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perché tali crimini non si ripetano più. Facciamo nostra chiaramente e lealmente la consegna “tolleranza zero” in questo ambito». ³⁰

Del tutto diverso è, invece, il caso di un ordine ingiunto dal Romano Pontefice per via disciplinare, ovvero come esito di un procedimento penale o amministrativo per fattispecie tipicamente previste dall'ordinamento interno della Santa Sede. ³¹ Più precisamente, se in ambito vaticano il riferimento più recente va al Motu proprio sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili ovvero alla Legge CCXCVII, vigenti nello Stato del Papa dal 1 giugno 2019, sul piano canonico si impongono alcune osservazioni, anche alla luce della nuova normativa universale in materia di abusi sessuali, promulgata con il Motu proprio “Vos estis lux mundi”. ³² Premesso, infatti, che l'intervento penale dell'autorità ecclesiastica sull'autore di una condotta criminosa rappresenta sempre l'*extrema ratio*, ³³ si deve riconoscere che, a fronte di un comportamento anti-giuridico, viene esercitata una vera *potestà coattiva* mediante l'imposizione di pene che hanno l'effetto di privare un suo soggetto, debitamente giudicato reo mediante regolare processo, di un bene giuridico in *Ecclesia*. ³⁴ Al riguardo, «doverosa è pure la messa in guardia nei confronti della tentazione di strumentalizzare» le norme procedurali, provocando «una “distorsione” nella visione della pastoralità del diritto ecclesiale». ³⁵

³⁰ *Ibidem*. Sulla stessa linea si pongono la *Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018, «L'Osservatore Romano», 20-21 agosto 2017, p. 7, così come il recente *Discorso del Santo Padre Francesco alla Curia Romana per gli auguri di Natale*, 21 dicembre 2018, «L'Osservatore Romano», 22 dicembre 2018, pp. 4-5.

³¹ La Santa Sede si è sempre premurata di puntualizzare la differenza sostanziale tra il diritto penale canonico e il diritto penale degli Stati (Cfr. HOLY SEE, *Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, cit., para. 9d. Vedasi anche UNITED NATIONS. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD [d'ora in poi “CRC”], *Replies to the List of Issues in relation to the Second Report of the Holy See*, CRC/C/VAT/Q/2/Add.1, para. 9; HOLY SEE, *Written Replies to the List of Issues in relation to its Initial Report on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, 19 January 2014, CRC/C/OPSC/VAT/Q/1/Add.1, para. 10).

³² Cfr. Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco “Vos estis lux mundi”, 7 maggio 2019, «L'Osservatore Romano», 10 maggio 2019, p. 10. Vedasi inoltre F. IANNONE, *Nota esplicativa*, ivi, p. 11.

³³ Cfr. UNITED NATIONS. COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION (d'ora in poi “CERD”), *Sixteenth to twenty-third periodic reports of the Holy See*, CERD/C/VAT/16-23, para. 28.

³⁴ L'abuso sessuale dei minori rientra tra i c.d. delitti di foro misto, per i quali si rinvia al disposto del can. 1344 § 2. Si veda anche CERD/C/VAT/16-23, para. 30b.

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, n. 5, 28 gennaio 1994, in https://w2.vatican.va/content/johnpaulii/it/speeches/1994/january/documents/hf_jpii_spe_19940128_romanrota.html (ultimo accesso il 2-12-2016). Il punto è stato rimarcato anche

Perciò, l'inesistenza di una forza di polizia in grado di garantire nel foro canonico l'esecuzione della pena se, per un verso, non induce ad esautorarne l'efficacia, per l'altro non preclude che, ottemperando al dovere di collaborare con l'autorità giudiziaria di uno Stato,³⁶ i tribunali ecclesiastici possano garantire le informazioni richieste sull'indagato, avvalendosi, quando necessario, del segreto confessionale, la cui inviolabilità è altresì tutelata dal diritto internazionale mediante l'art. 73 del *Regolamento di procedura e di prova* dello Statuto di Roma.

2. SANTA SEDE, CHIESA CATTOLICA E STATO VATICANO: UN CONTRAPPUNTO TRA SOVRANITÀ SPIRITUALE E SOVRANITÀ TERRITORIALE

La radice del malinteso che intacca la prassi di tribunali e comitati onusiani si deve all'abituale confusione concettuale tra *Santa Sede*, *Stato della Città del Vaticano* (SCV) e *Chiesa cattolica*. Bisogna perciò inquadrare, seppur brevemente, l'ordine delle connessioni e delle distinzioni in grado di rendere ragione della complessità di un *soggetto* del diritto internazionale, certamente *tipico* se raffrontato con il classico panorama degli Stati.³⁷

Secondo il combinato dei cann. 361 CIC e 48 CCEO, la Santa Sede o Sede Apostolica, *stricto sensu* intesa, non rappresenta in sé alcun ostacolo per il diritto internazionale che, comprendendola come organo centrale di governo della Chiesa cattolica, le riconosce tanto un'autonomia di fini e di poteri (sovrانيتà), quanto l'essenziale capacità ("*power*") di organizzarsi autonomamente al proprio interno.³⁸ Si impone, tuttavia, una precisazione dettata dagli odierni sviluppi della prassi:

«chi agisce nell'ordinamento internazionale sotto il nome di Santa Sede è sempre il Romano Pontefice, non la Curia Romana. Questo nonostante la prassi recente evidenzi che la presenza internazionale della Santa Sede, in particolare nei contesti multilaterali, tende a specializzarsi: infatti, sempre più a tale azione concorrono i differenti Dicasteri e istituzioni della Curia Romana in ragione della loro competenza. Non si tratta però di una presenza internazionale della Santa Sede in *sensu ampio*,

nell'intervento di C. J. SCICLUNA, *La ricerca della verità nei casi di abuso sessuale: un dovere morale e legale*, in *Verso la Guarigione e il Rinnovamento...*, cit., p. 93.

³⁶ Cfr. CRC, *Consideration of reports of States parties, Second periodic report of the Holy See on the implementation of the ICRC and Initial report of the Holy See on the implementation of the CRC-OP-SC*, Summary record, Sixty-fifth session, 16 January 2014, CRC/C/SR.1852, para. 36.

³⁷ Per una più ampia e dettagliata ricognizione si rinvia a L. CAVEADA, *Questioni aperte...*, cit., pp. 9-40.

³⁸ Cfr. R. J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, «Catholic University Law Review», 50 (2001), pp. 291-360; V. BUONOMO, *The Holy See in the Contemporary International Community: a Juridical Approach According to the International Law and Practice*, «Civitas et Justitia», II (2004), pp. 7-40.

bensì di un elemento rilevante esclusivamente agli effetti interni ed assolutamente ininfluyente per l'ordinamento internazionale». ³⁹

Ciò posto, un elemento che contribuisce a complicare la percezione della Chiesa nel mondo consiste nell'esercizio di un'assoluta sovranità territoriale e, conseguentemente, di una piena giurisdizione della Santa Sede sullo SCV. Tale sovranità, simile in tutto a quella degli Stati, si differenzia nettamente dall'esercizio della potestà del Papa sulla Chiesa cattolica, di natura eminentemente «spirituale», inerente cioè il raggiungimento dei propri specifici fini. ⁴⁰

La corretta articolazione delle connessioni e delle distinzioni tra Santa Sede, SCV e Chiesa cattolica costituisce quindi la principale chiave di lettura, giacché la loro ignoranza «has led to a grave misunderstanding of the Holy See's international obligations under the Conventions». ⁴¹ Ad esemplificarlo è la tesi di I. Cismas, secondo cui l'ostinata autocomprensione della Santa Sede nei termini di un "dual personality scenario" le consentirebbe «to shift its personalities to enjoy state privileges, yet denying its obligations and permitting to invoke at the same time rights qua state and non state entity», ⁴² garantendo così «the possibility for the [religious] actor to elude state obligations, while claiming state privileges and church autonomy». ⁴³

Rinviando alla vastissima letteratura di rilievo perlopiù ecclesiasticista, ⁴⁴ è sufficiente ribadire qui la tesi dell'unica soggettività in capo al Romano Pontefice, esercitata attraverso due differenti titoli di sovranità, a seconda che il Papa intervenga come Pastore supremo della Chiesa universale oppure come sovrano dello SCV. ⁴⁵ Seguendo questa logica, un aspetto che oggi richiede at-

³⁹ V. BUONOMO, *Relazioni tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Manuale di diritto canonico*, ed. M. J. Arroba Conde, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2014, p. 315; CRC/C/VAT/Q/2/Add.1, para. 6. Cfr. Sul punto è ultimamente tornato anche F. LOMBARDI, *Protezione dei minori: una missione globale per la Chiesa in uscita*, «La Civiltà Cattolica», I (2019), p. 330.

⁴⁰ Cfr. L. CAVEADA, *Questioni aperte...*, cit., pp. 30-40.

⁴¹ HOLY SEE, *Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, cit., para. 6.

⁴² I. CISMAS, *The Child's Best Interests and Religion: A Case Study of the Holy See's Best Interests Obligations and Clerical Child Sexual Abuse*, in *Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the child: Best Interests, Welfare and Well-being*, eds. E. E. Sutherland, L.-A. Barnes Macfarlane, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 319.

⁴³ *Ibidem*. Vedasi anche I. CISMAS, *Religious Actors and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 201 ss.

⁴⁴ Due riferimenti che permettono di avere un quadro piuttosto completo delle molteplici posizioni dottrinali in merito sono S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Milano, Giuffrè, 1988; J. M. T. OKOLO, *The Holy See: A Moral Person. The Juridical Nature of the Holy See in the Light of the Present Code of Canon Law*, Dissertatio ad Doctoratum in Jure Canonico Consequendum, Romae, 1990.

⁴⁵ Cfr. CERD/C/VAT/16-23, para. 12. In dottrina, P. CIPROTTI, *Funzione, figura e valore della Santa Sede*, «Concilium», 7 (1970), p. 87; G. BARBERINI, M. CANONICO, *Elementi essenziali dell'ordinamento canonico*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 113 s.; G. ARANGIO-RUIZ, *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, in *La politica internazionale della Santa Sede - 1965-*

tenzione, non solo in una prospettiva intraecclesiale, consiste nel precisare il titolo di sovranità nelle formule di ratifica o di accessione con cui la Santa Sede decide di volta in volta di obbligarsi ad uno strumento pattizio multilaterale.

Bisogna cioè considerare se la ratifica o l'adesione sia fatta: a) dalla Santa Sede, b) dalla Santa Sede "a nome e per conto dello SCV", c) dalla Santa Sede, agendo "altresì a nome e per conto dello SCV".⁴⁶ Certo, si tratta pur sempre di «un criterio fattuale e di massima, poiché è possibile riscontrare l'esistenza di alcuni trattati sottoscritti solo dalla Santa Sede, [che] rivestono specifici profili di importanza anche per lo SCV». ⁴⁷ Lo dimostra la *Convenzione contro ogni forma di discriminazione razziale*, ratificata dalla Santa Sede *tout court*, quantunque essa dispieghi i suoi effetti anche nello Stato Vaticano.

Una valutazione ancor più significativa se ci si riferisce alle derive che la Santa Sede deve costantemente fronteggiare nella paragiurisprudenza dei TB tra la peculiarità delle norme e delle procedure canoniche e quelle configuranti l'ordinamento vaticano.

Rimangono pertanto un riferimento imprescindibile le dichiarazioni interpretative apposte alla *Convenzione sui diritti del fanciullo* e alla *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*,⁴⁸ mediante cui la Santa Sede si è vincolata ad attuare gli obblighi pattizi esclusivamente nell'ambito dello SCV. Ne deriva che, al di fuori dei confini dello Stato del Papa, «la Santa Sede può garantire tra quanti sono soggetti alla sua sovranità spirituale solo la diffusione dei principi e delle disposizioni che i medesimi strumenti pattizi contengono. Risulta infatti impossibile per la Santa Sede garantirne l'esecuzione da parte di tutti i *christifideles*, come pure delle strutture che nel mondo appartengono alla Chiesa». ⁴⁹

1990, a cura di G. Barberini, Napoli, ESL, 1992, pp. 25 ss.; IDEM, *Santa Sede (Chiesa cattolica e Stato della Città del Vaticano)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, Torino, Utet, 1997, pp. 582 ss.; G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, Torino, Giappichelli, 2003².

⁴⁶ Cfr. V. BUONOMO, *Convenios Intenacionales [Adhesión de la Santa Sede a]*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, eds. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. II, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 721-725.

⁴⁷ A. SARAIS, *Le fonti del diritto vaticano*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2011, p. 186.

⁴⁸ Al riguardo, si noti l'errore del Comitato contro la tortura (d'ora in poi "CAT") nelle ultime Osservazioni conclusive, dove confonde lo Stato Vaticano con la Santa Sede: CAT/C/VAT/CO/1, para. 8. Vedasi anche S. M. TOMASI, *Presentation of the Initial Periodic Report of the Holy See to the Committee on the Convention against Torture*, Palais Wilson, Geneva, 5 May 2014, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/05/05/0323/00714.html#5> (ultimo accesso il 10-02-2016).

⁴⁹ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, «Anuario de Derecho Canónico», 4 (2015), p. 59. Torna costante, nel dialogo con i TB, questo modo di esprimersi: «*the Holy See emphasizes, once again, that in accordance with international law and State practice, (it) does not ratify a treaty on behalf of every Catholic in the world, and there-*

Nel dettaglio, è utile notare la distinzione tra il termine “implementazione”, adoperato dalla Segreteria di Stato per riferirsi all'applicazione delle norme convenzionali dentro i confini di un determinato territorio, e i verbi “incoraggiare” e “promuovere”, intendendo con essi descrivere l'impegno internazionale della Santa Sede per la formazione delle coscienze.⁵⁰

In pari tempo, si consideri attentamente che il processo di adattamento conformativo del diritto interno della Santa Sede ai principi e alle norme internazionali mediante la loro diffusione tra “gli uomini di buona volontà” costituisce a tutti gli effetti una modalità di adeguamento intrinsecamente giuridica, giacché perfettamente inquadrabile nell'ambito dei diritti e dei doveri che articolano il “*munus docendi Ecclesiae*”. Ciò non toglie che la missione educativa della Chiesa, pur espletandosi “*sub specie iuris*”, miri, in ultima analisi, alla formazione della coscienza umana, ispirata dai principi evangelici. In questo processo sarà tuttavia utile non confondere le *forme giuridiche* della recezione della normativa internazionale con la percezione dell'*effetto morale* che l'adempimento di tali obbligazioni inevitabilmente produce in coloro che sono soggetti alla sovranità spirituale della Santa Sede.

Ultimamente, il fatto che i fedeli e le istituzioni della Chiesa, nella misura in cui vivono ed operano in diversi Paesi, sono sottoposti alla singole sovranità e giurisdizioni nazionali «esclude ogni rilievo di inadempimento o di illiceità alla condotta della Santa Sede rispetto al disposto di una convenzione. A confermarlo [...] si impone il rispetto del principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato riguardo ai suoi cittadini o residenti che sono anche membri della Chiesa».⁵¹ Si tratta di una osservazione di estrema importanza se si considera che i *treaty bodies* (TB) tendono ad affermare una “giurisdizione universale sui diritti umani” al pari di quanto già accade per i *crimina iuris gentium*.

3. DUE “QUAESTIONES DISPUTATAE”

3. 1. Il principio della giurisdizione universale

Il principio della “giurisdizione universale” intende tradurre in termini giuridici l'assunto per il quale taluni crimini ledono gli interessi fondamentali

fore, does not have obligations to “implement” the Convention within the territories of other States Parties on behalf of Catholics, no matter how they are organized» HOLY SEE, Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, cit., para. 10a.

⁵⁰ CRC/C/VAT/Q/2/Add.1, para. 11.

⁵¹ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto...*, cit., p. 59. Nella prassi, HOLY SEE, *Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, cit., paras. 3, 10c, 12; CERD/C/SR.2394, para. 3; CAT/C/SR.1220, para. 4; «*Clerical and lay staff of Catholic hospitals, schools, orphanages and other institutions were subject to the jurisdiction of those States*» CAT/C/SR.1223, paras. 8, 13.

della Comunità internazionale al punto che, per assicurarne la punibilità, si riconosce in capo agli Stati il diritto, se non addirittura l'obbligo, di perseguire l'autore del reato indipendentemente dal luogo dove esso è stato compiuto ovvero dalla nazionalità del reo o della vittima.⁵² Da parte sua, lo Statuto di Roma ne ha precisato la natura complementare e sussidiaria rispetto alla giurisdizione dei tribunali nazionali.

Fra le gravi violazioni dei diritti umani tradizionalmente soggette all'applicazione di tale principio si annoverano il *genocidio*, i *crimini contro l'umanità* e i *crimini di guerra*.⁵³ Parimenti, che tale classificazione sia soggetta ad un progressivo ampliamento lo si evince dal complesso e articolato dibattito, in corso dal 2009 nel Sesto Comitato dell'Assemblea Generale dell'ONU, inteso ad una definizione unanime del concetto di "*universal jurisdiction*",⁵⁴ nonché a chiarirne la portata e le procedure applicative. A tale processo si somma l'iter dei lavori della *Commissione del Diritto Internazionale* mirati ad un'apposita Convenzione sui crimini contro l'umanità.⁵⁵

⁵² Cfr. C. T. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., p. 173.

⁵³ «In Gran Bretagna la Camera dei Lords, il 25 marzo 1999, si è pronunciata sul caso *Pinochet* riconoscendo l'esistenza di una giurisdizione universale per la punizione degli atti di tortura. La Camera inglese ha ritenuto che, per le imputazioni di atti di tortura commessi nel periodo successivo al 29 ottobre 1988, Pinochet abbia perso l'immunità spettante, in base ai principi consuetudinari di diritto internazionale, agli *ex capi* di stato per i crimini commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il 20 ottobre 1988 il Cile ha ratificato la Convenzione contro la tortura adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984. L'art. 4 del Trattato prevede che gli Stati firmatari puniscano come reato ogni atto di tortura e concedano l'estradizione per questo crimine. La decisione della Camera dei Lords ha introdotto nel diritto internazionale il principio secondo cui l'immunità per il Capo di Stato dalla giurisdizione di un altro Stato per i crimini commessi nell'esercizio delle sue funzioni non si estende ai comportamenti previsti come delitti da una convenzione internazionale. Ciò equivale al riconoscimento dell'esistenza di una sorta di giurisdizione universale per la punizione del delitto di tortura. Se dunque la globalizzazione ci impone di ripensare gli strumenti di tutela degli individui e dei loro diritti, il superamento della concezione e del ruolo tradizionale dello Stato pone problemi nuovi e nuove possibilità per un riconoscimento universale dei diritti umani e della loro tutela», C. MEOLI, *La "jurisdicción universal" per la tutela dei diritti umani. Nota a STC 237/2005*, in <http://archivio.rivistaaic.it/dibattiti/vicendeinternazionali/meoli.html> (ultimo accesso il 23-03-2017).

⁵⁴ «*The confusion about universality is that it has at least five meanings: (1) universality of condemnation for certain crimes; (2) universal reach of national jurisdiction, which could be for the international crime for which there is universal condemnation, as well as others; (3) extraterritorial reach of national jurisdiction (which may also merge with universal reach of national legislation); (4) universal reach of international adjudicative bodies that may or may not rely on the theory of universal jurisdiction; and (5) universal jurisdiction of national legal systems without any connection to the enforcing state other than the presence of the accused. The diverse meanings attributed to universal jurisdiction have probably been among the reasons why confusion has surrounded its legal significance*» M. C. BASSIOUNI, *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*, «Virginia Journal of International Law», 42 (2001), p. 152.

⁵⁵ Cfr. C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., pp. 278-284.

In questo contesto, particolarmente allarmante risulta l'orientamento sotteso al ricorso contro Benedetto XVI, depositato nel 2011 presso la Corte Penale Internazionale da SNAP con l'ausilio del "Center for Constitutional Rights" (CCR).⁵⁶ Nel *dossier* si accusa il Romano Pontefice di crimini contro l'umanità per la copertura di reati a danno di minori commessi da chierici in vari Paesi del mondo, con l'esplicita richiesta di incriminarlo in conformità ai principi della diretta e superiore responsabilità, di cui agli artt. 25(c)(d) e 28(b) dello Statuto di Roma.⁵⁷ In ultima analisi, benché la Corte abbia declinato ogni competenza ad entrare nel merito della causa, si è osservato che «*the decision not to proceed may be reconsidered in the light of new facts or information*»,⁵⁸ suggerendo altresì la possibilità di adire «*appropriate national or international authorities*». ⁵⁹

Giacché il caso potrebbe riproporsi all'attenzione dei fori internazionali, non si devono ignorare le possibili derive provocate dall'abuso del principio in parola, sinteticamente richiamate anche dall'Osservatore Permanente della Santa Sede a New York:

*The issue undoubtedly impacts what some have described as competing principles: the sovereignty of States and immunity of officials, on the one hand, and the deterrence of the most serious crimes and prevention of impunity, on the other. Used for political or ideological purposes, universal jurisdiction has the potential to harm international cooperation and the rule of law.*⁶⁰

La salvaguardia del principio di giurisdizione universale da usi o fini impropri esige pertanto di assicurarne un'applicazione conforme con quanto stabilito dallo Statuto dell'ONU e dalle norme internazionali, con specifico riferimento ai principi di sovranità e integrità territoriale degli Stati.⁶¹

⁵⁶ Cfr. B. D. LANDRY, *The Church Abuse Scandal: Prosecuting the Pope before the International Criminal Court*, «Chicago Journal of International Law», 12 (2011), pp. 341-373.

⁵⁷ Cfr. CCR, *Victims' Communication Pursuant to Article 15 of the Rome Statute Requesting Investigation and Prosecution of High-level Vatican Officials for Rape and Other Forms of Sexual Violence as Crimes Against Humanity and Torture as a Crime Against Humanity*, ICC File No. OTP-CR-159/11, in <http://nationbuilder.s3.amazonaws.com/snap/pages/795/attachments/original/FINALSNAPWORD.pdf?1315913668> (ultimo accesso il 10-02-2016). Vedasi, in particolare, le pp. 51-53 dove la struttura gerarchica della Chiesa cattolica viene descritta alla stregua di una "chain of command" nella quale il Romano Pontefice risulta direttamente responsabile per i crimini commessi da qualsiasi *christifidelis* nel mondo.

⁵⁸ INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, OTP-CR-159/11, in http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/snap/pages/795/attachments/original/1372188351/ICC_letter_from_Prosecution.pdf?1372188351 (ultimo accesso il 10-02-2016). Vedasi la rassegna in C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., pp. 278-284.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ B. AUZA, *Statement of the Permanent Observer of the Holy See to the United Nations Sixth Committee of the 70th Session of the General Assembly on Agenda item 86: The Scope and Application of the Principle of Universal Jurisdiction*, in <https://holyseemission.org/contents//statements/5626a273edc3e9.20538127.php> (ultimo accesso il 30-08-2017).

⁶¹ Cfr. *ibidem*.

3. 2. L'applicazione extra-territoriale dei trattati sui diritti umani

Parallelamente alle riflessioni condotte nell'ambito del diritto penale internazionale, si assiste ad una analoga acquisizione in seno ai TB, per i quali «*by ratifying the Convention(s) a State Party has “committed itself to implementing the Convention(s)” through “individuals and institutions” living and operating in the territories of other States*». ⁶² Un rilievo che la Santa Sede ha prontamente ripreso nelle sue contro-osservazioni al CRC, laddove denuncia «*a controversial new approach to “jurisdiction”*», ⁶³ in palese conflitto con l'intendimento essenzialmente territoriale di tale nozione nel diritto internazionale. ⁶⁴

Come si notava sopra, a determinare siffatta tendenza concorre l'errata comprensione dei Comitati circa la dottrina del Primato petrino, cristallizzata nel can. 331 del Codice latino vigente, dove si riconosce al Romano Pontefice il libero esercizio di una *potestà di governo* ⁶⁵ *ordinaria, suprema, propria, universale e immediata* su tutti, sia pastori che altri fedeli. Secondo la lente interpretativa degli organi di trattato, tale norma costituirebbe il pretesto immediato per imputare al Papa la responsabilità dei reati compiuti da un chierico o, più genericamente, da un qualsiasi *christifidelis*, ben oltre i confini dello Stato della Città del Vaticano (SCV). ⁶⁶

La replica della Segreteria di Stato non si è fatta attendere: «*the Holy See's religious and moral mission, which transcends geographical boundaries, cannot be transformed into a sort of “universal legal jurisdiction”, which somehow becomes a matter under the mandate of a treaty body*». ⁶⁷ D'altronde, s'è visto sopra come

⁶² HOLY SEE, *Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, cit., para. 10a.

⁶³ Ivi, para. 10.

⁶⁴ Cfr. CRC/C/VAT/Q/2/Add.1, para. 10a.

⁶⁵ Per un ampio *excursus* sul tema si rinvia a P. ERDÖ, *Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice nel diritto canonico vigente (con speciale riguardo al can. 331 CIC)*, «Periodica de Re canonica», 98 (2009), pp. 619-642.

⁶⁶ Cfr. I. CISMAS, *The Child's Best Interests and Religion...*, cit., pp. 310-325.

⁶⁷ A titolo esemplificativo, tale orientamento si rileva in INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (d'ora in poi ICJ), *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 July 2004, paras. 134, 137, in *International Legal Materials*, vol. 43, 1048-1049; ICJ, *Georgia v. Russian Federation*, Provisional Measure, 15 October 2008, in *ICJ Reports 2008*, 353, para. 109; CCPR, *General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 10; CCPR, *Communication, López Burgos v. Uruguay*, No. 52/1979, CCPR/C/13/D/52/1979 (1981); CCPR, *Communication, Celiberti de Casariego v. Uruguay*, No. 56/1979, CCPR/C/13/56/1979 (1991); CCPR, *Communication, Montero v. Uruguay*, No. 106/1981, CCPR/C/OP/2 (1983/1990); CCPR, *Communication, Munaf v. Romania*, No. 1539/2006, CCPR/C/96/D/1539/2006 (2009), para. 14.2; CRC, *General Comment No. 16 on State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children's Rights*, 17 April 2013,

la potestà di giurisdizione riconosciuta dal diritto canonico al Vescovo di Roma non intenda affatto negare la *pienezza nativa della potestà*⁶⁸ del Vescovo diocesano entro i confini della propria Diocesi né la *giusta autonomia di governo* (can. 586 § 1 CIC) dei Superiori Maggiori sui membri di un Istituto di Vita Consacrata. In altre parole, se è vero che «per il carattere supremo della potestà del Primato non v'è alcuna istanza cui il Romano Pontefice debba rispondere giuridicamente dell'esercizio del dono ricevuto: *“prima sedes a nemine iudicatur”*, tuttavia ciò non significa che il Papa abbia un potere assoluto». ⁶⁹ In alcun modo è quindi possibile sostenere che la giurisdizione universale del Romano Pontefice sulla Chiesa equivalga ad un controllo effettivo (*“effective control”*) su ogni fedele o istituzione ecclesiale. ⁷⁰ Tanto più che «il Primato differisce nella propria essenza e nel proprio esercizio dagli uffici di governo vigenti nelle società umane». ⁷¹

La Santa Sede non è il solo “Stato” ad aver eccepito un palese disaccordo sul merito, ⁷² potendosi ad esempio rinvenire il medesimo stile argomentativo nelle reazioni dei Paesi Bassi e di Israele ad alcuni *concerns* del Comitato per i diritti umani dell'ONU. ⁷³ A sfavore, tra l'altro, un'interpretazione del concetto di giurisdizione svincolato da ogni riferimento territoriale depongono ben due sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, da cui risulta inequivocabilmente che *«the bases for extraterritorial jurisdiction are, as a general rule, defined and limited by the sovereign territorial rights of other States»*. ⁷⁴ Ne consegue che, solo in presenza di alcune “circostanze eccezionali” è plausibile invocare la responsabilità di uno Stato per atti compiuti al di fuori dei propri confini. ⁷⁵ Più precisamente, oltre ai casi di occupazione militare op-

CRC/C/GC/16, para. 39; INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, *Victor Saldaño v. Argentina*, in Report No. 38/99, OEA/Ser.L/V/II.95 doc. 7 rev. at 289, para. 17 (1998); IDEM, *Ecuador ex rel. Molina v. Colombia*, Inter-State Petition IP-02, in Report No.112/10, OEA/Ser.L/V/II.140 doc. 10 (2010).

⁶⁸ Cfr. G. P. MONTINI, *Alcune riflessioni sull'omnis potestas del vescovo diocesano*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 9 (1996), pp. 23-34.

⁶⁹ CDF, *Il Primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa*, 31 ottobre 1998, n. 10, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primatosuccessore-pietro_it.html (ultimo accesso 15-03-17). Cfr. M. DEL POZZO, *L'estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale*, «Ius Canonicum», 56 (2016), pp. 195-227.

⁷⁰ Cfr. CRC/C/VAT/Q/2/Add.1, para. 54.

⁷¹ CDF, *Il Primato del Successore di Pietro...*, cit., n. 7.

⁷² Cfr. CRC/C/VAT/Q/2/Add.1, para. 10b.

⁷³ Cfr. THE NETHERLANDS, *Replies of the Government of the Netherlands to the Concerns Expressed by the Human Rights Committee*, CCPR/CO/72/NET/Add.1, para. 19; ISRAEL, *Second periodic report of Israel*, CCPR/C/ISR/2001/2, para. 8.

⁷⁴ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Banković and Others v. Belgium and Others*, Summary, in *European Court of Human Rights: Reports of Judgments and Decisions*, 2001-XII, 336.

⁷⁵ Cfr. S. MILLER, *Revisiting Extraterritorial Jurisdiction: A Territorial Justification for Extraterritorial Jurisdiction under the European Convention*, «The European Journal of International Law», 20 (2009), pp. 1223-1246.

pure in forza del consenso, dell'invito o con l'acquiescenza dello Stato che sul proprio territorio esercita normalmente la sovranità, la Corte richiama la fattispecie di una persona che subisce una menomazione dei propri diritti nella misura in cui è sottoposta all'*autorità* e al *controllo* di uno Stato attraverso l'azione dei propri funzionari, operativi nel territorio nazionale in cui quel soggetto dimora.⁷⁶

Di contro, una certa dottrina rileva un'evoluzione giurisprudenziale del concetto di giurisdizione nella prassi della Corte Europea che, dalla definizione del c.d. "modello spaziale", muove gradualmente verso il riconoscimento di un "modello personale", in base al quale si invoca la giurisdizione di uno Stato ogni qualvolta, mediante i suoi agenti, esercita *autorità* o *controllo* su un individuo.⁷⁷ Il medesimo paradigma è invalso nella paragiurisprudenza dei TB attraverso il *General Comment No. 31 del Comitato per i diritti umani*.⁷⁸

A chi invoca l'universalità dei diritti umani quale argomento sufficiente e necessario per espandere la nozione classica di giurisdizione, S. Miller asserisce che «*existing categories of extraterritorial jurisdiction can best be understood as limited exceptions to the rule of territorial jurisdiction because they all require some significant connections between a signatory state's physical territory and the individual whose rights are implicated*».⁷⁹

Tra le ambivalenze della dottrina e le incertezze della prassi, la Santa Sede ha ribadito con fermezza che qualsiasi riferimento alla propria "*moral authority*" o "*moral leadership*", nella misura in cui trascende i confini geografici dello SCV, «*does not constitute legally binding authority over anyone*» e che «*such leadership cannot be transformed in a treaty obligation*».⁸⁰ La stessa I. Cismas riconosce che sostenere il contrario «*seems to implicate the absurd outcome that if a Catholic anywhere in the world should suffer any sort of harm, the Holy See would by a mysterious linkage incur responsibility for such harm*».⁸¹

Anche per quanto attiene «*the power of Vatican officials outside the Vatican City State*», va sempre mantenuta la distinzione «*between the legal capacity to impose a decision abroad – which would clearly not be acceptable to any foreign*

⁷⁶ Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Ben El Mahi and Others v. Denmark*, in *European Court of Human Rights: Reports of Judgments and Decisions*, Summary, 2006-xv, para. 367.

⁷⁷ Cfr. M. MILANOVIC, *Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg*, «The European Journal of International Law», 23 (2012), p. 122. Per un'analisi più ampia vedasi M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford, Oxford Monographs in International Law, 2011, pp. 127 s., 173 s.

⁷⁸ Cfr. CCPR, *General Comment No. 31: Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 10.

⁷⁹ S. MILLER, *Revisiting Extraterritorial Jurisdiction...*, cit., p. 1223.

⁸⁰ HOLY SEE, *Comments on the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, cit., nota 9.

⁸¹ I. CISMAS, *The Child's Best Interests and Religion...*, cit., p. 320.

State – and the power to carry out instructions». ⁸² Viene così meno l'obiezione secondo cui la Santa Sede, diramando le proprie istruzioni ai Vescovi di una Nazione, porrebbe in essere *atti di autorità con effetti extraterritoriali*⁸³ che, nella misura in cui interferiscono negli affari interni di uno Stato, ne ostacolerebbero ultimamente l'effettivo impegno per l'implementazione delle norme pattizie. Da tale critica si percepisce, tra l'altro, l'influsso di quella dottrina che, ancorandosi al pronunciamento della Corte Europea nel caso *Drodz*,⁸⁴ include la c.d. teoria degli effetti tra le eccezioni al principio di territorialità riconosciute dalla prassi di Strasburgo.⁸⁵

4. LA TEORIA DEL “RESPONDEAT SUPERIOR” NELLA PRASSI AMERICANA ⁸⁶

Dall'analisi della giurisprudenza statunitense – finora la più rilevante al riguardo – emergono tre casi degni di nota. Il primo, *Doe v. Roman Catholic Diocese of Galveston-Houston*,⁸⁷ risalente al 2005, costituisce una vera e propria sfida diretta all'immunità del Romano Pontefice, nella fattispecie Benedetto XVI, citato in giudizio «*as the Head of the Holy See, who was sued for an alleged cover-up conspiracy relating to alleged acts of sexual abuse by a Catholic priest*». ⁸⁸ In ossequio ad una richiesta formulata dalla Segreteria di Stato, il Governo federale rilasciò una “*Suggestion of Immunity*” che consentì di archiviare l'istanza senza ulteriore possibilità di appello.⁸⁹

⁸² CAT/C/SR.1223, para. 35.

⁸³ Cfr. I. CISMAS, *The Child's Best Interests and Religion...*, cit., p. 321.

⁸⁴ Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Drodz and Janousek v. France and Spain*, App. No. 12747/87, 26 June 1992, A/240, «European Human Rights Reports», 14 (1992), p. 745, para. 91.

⁸⁵ Per un'indagine delle ragioni contrarie si rinvia a S. MILLER, *Revisiting Extraterritorial Jurisdiction...*, cit., pp. 1240-1242.

⁸⁶ In un panorama così complesso e articolato come quello delle corti statunitensi ci limitiamo qui ad offrire un sommario, rinviando per gli approfondimenti a C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., pp. 405-420.

⁸⁷ Cfr. UNITED STATES DISTRICT COURT, S.D. TEXAS, HOUSTON DIVISION, *Doe v. Roman Catholic Diocese of Galveston-Houston*, 408 F. Supp. 2d 272 (2005).

⁸⁸ R. PEDRETTI, *Immunity of Heads of State and State Officials for International Crimes*, Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2015, p. 147, nota 170.

⁸⁹ Cfr. *ibidem*. Pur trattandosi di fattispecie diverse, l'intenzionale richiamo per antitesi alle due azioni legali del 1979 (*O'Hair v. Wojtyla* e *O'Hair v. Andrus*), in cui la corte distrettuale di Washington confermava a Giovanni Paolo II l'immunità di Capo di Stato in virtù del *Foreign Sovereign Immunities Act*, ci fa in qualche modo intuire il progressivo mutare della prassi in tema di immunità, unitamente al dischiudersi di scenari inediti per lo stesso diritto interno della Santa Sede. Con specifico riferimento agli argomenti canonici adottati a sostegno dell'immunità del Vescovo di Roma dalla giurisdizione delle corti statunitensi cfr. R. J. ARAUJO, *Foreign Sovereign Immunity...*, cit., pp. 67-89.

Negli altri due – *John V. Doe v. Holy See*⁹⁰ and *O’Bryan et. Al. v. Holy See*⁹¹ – l’impianto accusatorio si rifà invece alla dottrina civilistica sulla responsabilità sorta nell’alveo della tradizione giuridica di “*common law*”, che inquadra la fattispecie delittuosa in esame «nell’ambito delle corrispondenze giuslavoristiche, ravvisando nella relazione chierico diocesano-vescovo diocesano gli elementi caratteristici di un lavoro aziendale.⁹² Per certi versi esteso anche alle connessioni che legano ciascuna diocesi alla Santa Sede».⁹³

In altri termini, si tratta di *sfide indirette* all’immunità pontificia, dal momento che entrambe fanno leva sulla c.d. “*Tortious Activity Exception*” stabilita dal *Foreign Sovereign Immunities Act*, invocando la quale le rispettive corti hanno ritenuto legittimo estendere la propria giurisdizione alla Santa Sede, dichiarandola responsabile dei reati di pedofilia, nella misura in cui i Vescovi e i chierici sarebbero ultimamente suoi impiegati.⁹⁴

Ancorché le vertenze siano state respinte, evidenziando in pari tempo la strumentalizzazione del sistema giudiziario in quanto «*vehicle to pursue a broader agenda*»,⁹⁵ la giurisprudenza statunitense ha stabilito in tal modo un

⁹⁰ Cfr. UNITED STATES COURT OF APPEALS, SIXTH FEDERAL CIRCUIT, *John V. Doe v. Holy See*, 556 F.3d 361 (2009).

⁹¹ Cfr. UNITED STATES COURT OF APPEALS, NINTH FEDERAL CIRCUIT, *O’Bryan v. Holy See*, 557 F.3d 1066 (2009).

⁹² Invero, il ricorso della prassi americana alla dottrina del “*respondeat superior*”, con specifica attinenza ai casi di abuso sessuale di minori da parte di chierici, risale agli anni Ottanta del secolo scorso. Cfr. K. E. FISCHER, *Respondeat superior redux: May a Diocesan Bishop Be Vicariously Liable for the Intentional Torts of his Priests?*, «*Studia canonica*», 23 (1989), pp. 119-148; P. L. GALLO, *Vicarious Liability for Bishops and Dioceses concerning clergy accused of sexual offenses*, «*Monitor Ecclesiasticus*», 119 (1994), pp. 241-268.

⁹³ P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, «*Stato, Chiese e pluralismo confessionale*», n. 17/2013, p. 14. Cfr. anche A. LICASTRO, *Riappare un “dèjà vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, «*Stato, Chiese e pluralismo confessionale*», 1 (2013), pp. 6-10. A metà gennaio 2019, si dava notizia di nuove vertenze giudiziarie relative al caso dell’ex-Arcivescovo di Agaña, nell’isola di Guam, dove la Santa Sede veniva citata in causa quale responsabile per i crimini commessi da Mons. Anthony Sablan Apuron (cfr. https://www.postguam.com/news/local/more-lawsuits-see-to-hold-holy-see-accountable/article_3eb8fd2c-18a9-11e9-9a2f-6f8d3555dc60.html). Com’è noto, sul piano canonico, il caso si è definitivamente concluso il 7 febbraio 2019 (cfr. <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/04/04/0286/00582.html>).

⁹⁴ Sul punto si rinvia, in particolare, a R. J. ARAUJO, *Foreign Sovereign Immunity...*, cit., pp. 76-89; J. W. NEU, *Workers of God: The Holy See’s Liability for Clerical Sexual Abuse*, «*Vanderbilt Law Review*», 63 (2010), pp. 1507-1541. Ulteriori spunti per inquadrare l’entità del problema si rilevano in L. C. MARTINEZ, *Sovereign Impunity: Does the Foreign Sovereign Immunities Act Bar Lawsuits Against the Holy See in Clerical Sexual Abuse Cases?*, «*Texas International Law Journal*», 44 (2008), pp. 123-155; W. MASON, *A New Call for Reform: Sex Abuse and the Foreign Sovereign Immunities Act*, «*Brooklyn Journal of International Law*», 33 (2008), pp. 655-683.

⁹⁵ *Statement of Jeffrey S. Lena Regarding Release of Documents in Doe v. Holy See*, in http://www.bishopaccountability.org/news5/2011_08_19_Lena_Statement.pdf (ultimo accesso il 19-02-2018).

precedente insidioso per il diritto interno della Santa Sede. Infatti, sebbene svariati autori abbiano argomentato in favore della irresponsabilità civile dei vertici della gerarchia ecclesiastica⁹⁶ – tesi peraltro avvalorata dalla celebre Nota Esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi⁹⁷ – non mancano autorevoli attestazioni dottrinali atte a «configurare altre forme di responsabilità (non penale), sia morale sia giuridica in senso stretto, fra cui potrebbero essere annoverate quelle connesse al silenzio assordante che ha circondato la reazione»⁹⁸ di molti Vescovi e Superiori Maggiori nei delitti in parola.

D'altronde la stessa normativa canonica in materia di abusi sessuali rileva un'evoluzione sostanziale laddove, per effetto del suddetto Motu proprio di Papa Francesco, «sembra rinforzarsi e rendersi più stringente il dovere di vigilanza della Sede apostolica esplicitamente sui titolari degli uffici di capitalità. Di rimbalzo [...] che cosa potrebbe succedere se una mancanza di diligenza di una congregazione in questo ambito si ripercuotesse in danni gravi per le persone o le comunità?»⁹⁹ Di più, considerando che l'attribuzione di competenza per il vaglio della responsabilità spetta in ultima istanza all'approvazione specifica del Romano Pontefice (art. 5),¹⁰⁰ come poterne difendere i profili d'immunità in eventuali futuri procedimenti giudiziari?

Ad ogni modo, ci pare assai pertinente l'annotazione di Puig in merito alla natura della responsabilità sottesa ad un provvedimento di rimozione:

⁹⁶ Vedasi, al riguardo, i contributi di N. BARTONE, *Il conflitto d'obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2012, pp. 149-198; M. RIONDINO, *Comessione tra pena canonica e pena statale*, in *Questioni attuali...*, cit., pp. 202-205; così come il documento pubblicato dal CISM, *Abusi sessuali compiuti da religiosi, chierici o fratelli nei confronti di minori. L'intervento del superiore maggiore. Orientamenti, norme canoniche e civili*, in *Questioni attuali...*, cit., pp. 257-287.

⁹⁷ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota Esplicativa, Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, «Communicationes», 36 (2004), pp. 33-38. Il documento, volto a chiarire il carattere della relazione gerarchica tra il Vescovo diocesano e il presbitero incardinato nella sua Diocesi, ha istituito un ulteriore presupposto per escludere a fortiori ogni responsabilità giuridica della Santa Sede, *stricto sensu* intesa, nello specifico caso del delitto di pedofilia commesso da un chierico (cfr. C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., pp. 414, 420).

⁹⁸ P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica...*, cit., p. 9. Sulla stessa linea si pone J. F. ORTIZ, *La responsabilidad civil de la diócesis por los actos de sus clérigos*, «Ius canonicum», 90 (2005), pp. 576-577.

⁹⁹ Lettera Apostolica in forma di Motu proprio «Come una madre amorevole» (4 giugno 2016) (con commento di F. PUIG), «Ius Ecclesiae», 28 (2016), p. 720 s.

¹⁰⁰ Si rinvia alla domanda posta al Santo Padre dal giornalista Paddy Agnew, del «Sunday Independent», e alla relativa risposta di Papa Francesco durante il volo di ritorno dal Viaggio Apostolico in Irlanda, nell'agosto 2018. Cfr. <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/27/0597/01281.html>.

Poiché di una responsabilità ecclesiale e quindi canonica si tratta, è importante circoscrivere l'analisi delle realtà sulle quali incide e delle norme relative all'impianto proprio del diritto canonico. Insistere su questo punto è decisivo sia perché i criteri di diligenza (e di negligenza) non sono fissi, sia perché la loro integrazione non dovrebbe risolversi frettolosamente attingendo acriticamente ai criteri di attribuzione di responsabilità dell'ambito degli ordinamenti non ecclesiali, che tra l'altro sono molto divergenti tra di loro a seconda dei paesi e delle materie, e in costante evoluzione.¹⁰¹

5. CONCLUSIONE

Il valore dell'opera di Washington non si comprende tanto in riferimento ad «*issues that may arise within the Church but rather on the international scene since the Roman Pontiff, as a head of state chooses to engage in diplomatic relations with states and international organizations which include acceding to international documents*». ¹⁰²

Considerando, pertanto, il carattere ineludibile dell'*obiter dictum* pronunciato dalla ICJ nel caso *Democratic Republic of Congo v. Belgium*,¹⁰³ altrimenti noto come *Arrest Warrant Case*, Washington fa notare che alcune tra le eccezioni all'immunità dei Capi di Stato, qualora venissero applicate al Romano Pontefice, sarebbero precluse dall'essenza stessa dell'ordinamento canonico. Nel dettaglio, sia l'inciso per il quale «*a head of state is not immune from the jurisdiction of his or her domestic courts*»¹⁰⁴ sia quello secondo cui «*a head of state does not enjoy immunity in foreign courts when it is waived by his or her home country*»¹⁰⁵ si confrontano con l'assenza costituzionale di qualsivoglia autorità in *Ecclesia* capace di intentare un'azione legale contro il Vescovo di Roma o di ecceperne l'immunità.

Al tempo stesso, è lecito chiedersi cosa accadrebbe nel caso in cui tale eccezione fosse invocata da uno Stato terzo, così come nell'ipotesi in cui l'immunità del Romano Pontefice fosse «*validly removed by an international tribunal*». ¹⁰⁶ A fronte dei molteplici tentativi di imputare al Papa la responsabilità giuridica per i crimini commessi dai chierici, non è da escludere che, in un futuro non troppo remoto, tale evenienza si riproponga, ancorché il nostro autore fornisca al riguardo una soluzione categorica: «*If such a tribunal was constituted and the Roman Pontiff's immunity was removed, the response must be,*

¹⁰¹ Ivi, p. 726.

¹⁰² C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., p. 426 s.

¹⁰³ Cfr. ICJ, *Case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, Judgment of 14 February 2002, in *ICJ Reports 2002*, 3, in <https://www.legal-tools.org/doc/c6bb20/> (ultimo accesso il 2-02-2018).

¹⁰⁴ C. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff...*, cit., p. 197.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

“*Prima Sedes a nemine iudicatur*”. Even if the pope felt pressure to appear before such a body, this principle comes from divine law and thus “[...] cannot be disposed of [...]” even by the pope himself.¹⁰⁷ Tale è il motivo per cui la Santa Sede presta sempre molta attenzione alle clausole di responsabilità negli accordi internazionali, prima di ratificarli o aderirvi.

Ciò nonostante, «*on the practical level, one only needs to think of the numerous international trips taken by the popes of the modern era. If legal action is taken against him through the invocation of universal jurisdiction by a national court or on the international level by the ICC or a tribunal, would countries refuse to welcome him or worse comply with an international arrest warrant?*».¹⁰⁸

Washington, fa poi notare che «*A new situation, at least in modern times, has arisen due to the retirement of Pope Benedict XVI. [...] Pope Emeritus Benedict, who is recognized as a former head of state by International Law, does not enjoy immunity for acts committed before or after his period in office and for private acts committed while in office, which include international crimes as they are not official acts of the state. [...] As a result, the necessity of promulgating canonical legislation based on the theological/juridical understanding of the pope emeritus needs to be considered in order to guide the response to a possible indictment*».¹⁰⁹

In sintesi, nonostante le argomentazioni addotte dalle corti statunitensi e dai TB siano ultimamente prive di un solido fondamento giuridico, sia nell'ordinamento canonico sia in quello internazionale, esse costituiscono una potenziale sfida da non sottovalutare. Infatti, oltre a rappresentare un pretesto immediato per agire legalmente contro la Santa Sede in ragione del principio di “giurisdizione universale”, si tratta di asserzioni che pregiudicano la corretta comprensione del nesso tra la Sede Apostolica e la Chiesa cattolica, esponendo il Papa a ulteriori attacchi sul fronte internazionale.

In positivo, una volta che il problema è apertamente riconosciuto crediamo che esso possa essere affrontato in modo costruttivo. In tal senso, il nostro auspicio è che la Chiesa, a partire dagli episcopati, giunga ad abbracciare pienamente la visione secondo cui la consapevolezza e la prevenzione degli abusi costituiscono una delle priorità pastorali dell'epoca odierna. Del resto, solo perseverando in questa direzione essa potrà continuare a risplendere come «la forza buona più riconosciuta al mondo».¹¹⁰

¹⁰⁷ Ivi, p. 428.

¹⁰⁸ Ivi, p. 433.

¹⁰⁹ Ivi, p. 428 s.

¹¹⁰ S. MAZZA, «Un passo avanti sull'esempio del Papa», «Avvenire», 2 settembre 2012, p. A24. Vedasi anche F. LOMBARDI, *Dopo l'incontro su “la protezione dei minori nella Chiesa”*, «La Civiltà Cattolica», II (2019), pp. 60-73.